



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2021 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

VINCI SALVATORE, Presidente e Relatore

BARBARINO IGNAZIA, Giudice

VETRANO ERNESTO, Giudice

in data 10/12/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 678/2017 depositato il 30/01/2017

proposto da

Difeso da

Anna Maria Cristina Parasiliti - PRSNMR85R50C351C

ed elettivamente domiciliato presso anna.parasiliti@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Ag. Riscossione Siracusa Riscossione Sicilia S.p.a.

elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Comune di San Gregorio Di Catania - Piazza Marconi N.11 95027 San Gregorio Di Catania CT

Difeso da

Avv. Alessandro Gravina - GRVLSN78T05H501U

ed elettivamente domiciliato presso alessandro.gravina@pec.ordineavvocaticatania.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160001894190 I.C.I. 2008

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Vedi svolgimento del processo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso di che trattasi, il Sig. [nome] impugnava la cartella di pagamento in epigrafe richiamata, notificata in data 13.7.2016, avente ad oggetto i seguenti importi iscritti a ruolo: € 2.793,00 a titolo di ICI dell'anno 2008, € 838,00 a titolo di sanzione pecuniaria, € 239,00 a titolo di interessi, € 5,00 per spese di notifica ed € 116,25 a titolo di oneri di riscossione, per complessivi € 2.793,00.

Il ricorrente eccepiva:

- la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per decadenza dal potere impositivo e dal potere di riscossione, nonché l'intervenuto termine di prescrizione del credito vantato, atteso che la pretesa attiene all'IMU sui beni immobili relativa all'anno 2008, che il ruolo è stato formato nell'anno 2016 e che il primo e unico atto notificato al ricorrente sarebbe l'impugnata cartella di pagamento, notificata il 13.7.2016;
- la nullità dell'impugnata cartella di pagamento in quanto la stessa non sarebbe stata preceduta dal prodromico avviso di accertamento;
- la nullità dell'impugnata cartella di pagamento in quanto la stessa è priva dell'allegazione del prodromico avviso di accertamento che non sarebbe mai stato notificato;
- la nullità dell'impugnata cartella di pagamento in quanto la pretesa incorporata sarebbe errata poiché il ricorrente nell'anno 2008 risultava titolare solo del 50% del diritto di usufrutto sull'immobile sito in Via Carrubazza, con consistenza di tre vani, categoria A/3, la cui rendita ammonta ad € 63,52, nonché del 50% del diritto di usufrutto sul terreno di pertinenza, producendo a tal fine visura storica catastale.

Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento.

Con atto di costituzione in giudizio, il Comune di San Gregorio di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso, eccependo:

- l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa alla omessa notifica del prodromico avviso di accertamento n. 1665 del 25.11.2012 che in effetti è stato notificato in data 29.12.2012 a mezzo raccomandata A/R e divenuto definitivo per omessa impugnazione entro il previsto termine di 60 giorni successivi alla notifica, producendo a tal fine copia sia dell'avviso di accertamento che del referto di notifica che si è perfezionata per omesso ritiro del plico entro i successivi 10 giorni sicchè la notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza;
- l'infondatezza della eccepita prescrizione delle somme iscritte a ruolo e della eccepita decadenza dell'ente dal potere di accertamento, posto che nessuna prescrizione e decadenza sarebbe intervenuta, avendo il Comune regolarmente notificato l'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati così come previsto dall'art. 1, comma 161, legge 27.12.2006 n. 296 che parte ricorrente assume violata;
- l'inammissibilità della eccepita illegittimità e/o erroneità dell'imposta accertata, posto che nel caso di specie la cartella di pagamento impugnata fa seguito all'emissione e alla notifica di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione e come tale può essere oggetto di impugnazione solo per eventuali vizi propri e non per eccezioni attinenti al merito della pretesa, ovvero relativi all'avviso di accertamento divenuto definitivo e dal quale è scaturito il debito, fermo restando che l'ente impositore ha correttamente sottoposto a tassazione un'area fabbricabile censita al foglio 5, particella 484, del N.C.E.U. nella misura del 50% così come sostenuto dallo stesso ricorrente.

Pertanto l'ente impositore concludeva per il rigetto e(o per l'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese del giudizio.

Con successiva memoria del 29.11.2021 il Comune di San Gregorio di Catania insisteva nelle proprie controdeduzioni e chiedeva di verbalizzare agli atti di causa la presenza della praticante dott.ssa Sofia Spezzi.

La Riscossione Sicilia S.p.A. di Catania non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 10.12.2021 la controversia è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.

E' infondata la prima censura di parte ricorrente relativa alla omessa notifica del prodromico avviso di accertamento n. 1665 del 25.11.2012, posto che il Comune di San Gregorio di Catania ha sostenuto e documentato che detto atto è stato notificato in data 29.12.2012 a mezzo raccomandata A/R e divenuto definitivo per omessa impugnazione entro il previsto termine di 60 giorni successivi alla notifica, avendo a tal fine prodotto copia sia dell'avviso di accertamento che del relativo referto di notifica che si è perfezionata

per compiuta giacenza a seguito di omesso ritiro del plico da parte del ricorrente entro i successivi 10 giorni.

Infondata è anche la censura di parte ricorrente relativa alla eccepita prescrizione delle somme iscritte a ruolo e decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento, posto che nel caso di specie nessuna prescrizione e decadenza può ritenersi intervenuta, avendo l'ente impositore regolarmente notificato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati così come previsto dall'art. 1, comma 161, legge 27.12.2006 n. 296.

Infondata è l'ultima censura di parte ricorrente relativa alla eccepita illegittimità e/o erroneità dell'imposta accertata, posto che nel caso di specie la cartella di pagamento impugnata fa seguito all'emissione e alla notifica di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione e come tale può essere oggetto di impugnazione solo per eventuali vizi propri e non per eccezioni attinenti al merito della pretesa, ovvero relativi all'avviso di accertamento divenuto definitivo e dal quale è scaturito il debito, fermo restando che ha ragione l'ente impositore nell'affermare di aver correttamente sottoposto a tassazione un'area fabbricabile censita al foglio 5, particella 484, del N.C.E.U. nella misura del 50% così come sostenuto dallo stesso ricorrente.

Le spese del giudizio vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e conferma l'impugnata cartella di pagamento.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in favore del Comune di San Gregorio di Catania in € complessivi € 250,00.

Nulla per le spese nei confronti della Riscossione Sicilia non costituitasi in giudizio.

Così deciso a Catania il 10.12.2021

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Dott. Salvatore Vinci)